

Can. civ.  
n. 12215/18

### Premesso in fatto

Il Tribunale di Messina, con sentenza in data 22.2.2002, accertato l'illecito commesso dal Comune di [redacted] per occupazione illegittima (occupazione usurpativa) di un fondo di proprietà di [redacted] danti causa di [redacted], aveva liquidato i danni in € 273.076,58 "oltre alla rivalutazione monetaria dalla disposta CTU (16.7.1991) ed agli interessi in misura legale sulla somma liquidata prima devalutata poi via via rivalutata dal momento della definitiva trasformazione del fondo (luglio 1986) fino al soddisfo"

La Corte d'appello di Messina, con sentenza in data 28.10.2004, accogliendo l'appello del Comune, riqualificava la condotta illegittima come "occupazione espropriativa", riducendo conseguentemente il risarcimento del danno in applicazione dei criteri di liquidazione previsti per le occupazioni appropriative dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662/1996 che aveva aggiunto il comma 7 bis all'art. 5 bis del DL 11.7.1992 n. 333 conv. in legge 8.8.1992 n. 359.

La Corte di cassazione -adita dallo [redacted] sul rilievo che la fattispecie avrebbe dovuto inquadrarsi nell'illecito da occupazione usurpativa, con conseguente liquidazione del danno nella misura corrispondente al valore venale del fondo- rilevato che nelle more del giudizio la Corte costituzionale aveva, con sentenza n. 349/2007, dichiarata illegittima la norma di legge applicata dalla Corte d'appello, cassava la decisione impugnata e, "decidendo nel merito", con sentenza 21.10.2011 n. 21881, riliquidava il danno in misura pari al valore venale del fondo (nel medesimo importo determinato a seguito di c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado), tuttavia omettendo di rivalutare la somma capitale e riconoscendo gli interessi, in misura legale, a decorrere "dalla domanda", diversamente da quanto disposto sugli accessori dal giudice di prime cure e dal giudice di appello.

In particolare la Corte di legittimità, intervenuta nelle more -con sentenza della Corte cost. n. 349/2007- la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, comma 7 bis, DL 11 luglio 1992 n. 333 conv. con mod. in legge

RG n. 19409/2017

[redacted] c/Presidenza Consiglio Ministri

3

Cons. est.  
Stefano Olivieri

8 agosto 1992 n. 359 (nel testo introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 66/1996), trattandosi di causa che era pendente alla data 1 gennaio 1997 e comunque relativa ad occupazione "sine titolo" anteriore al 30.9.1996, riteneva applicabile l'art. 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 -nel testo introdotto dall'art. 2, comma 89, lett. e) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008)-, secondo cui *"Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno e' liquidato in misura pari al valore venale del bene"*, e quindi liquidava il danno da occupazione illegittima, nell'importo di € 273.076,58 calcolato dal CTU, in primo grado, secondo i prezzi di mercato immobiliare vigenti nel 1991, attribuendo sulla somma così liquidata *"interessi legali"* decorrenti dalla domanda introduttiva.

Il ricorso per revocazione, per errore di fatto, proposto dallo Sciglio avverso la predetta sentenza della SC, volto ad ottenere il riconoscimento della rivalutazione monetarie e degli interessi decorrenti dalla data dell'illecito, veniva dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte in data 2.5.2013 n. 10293, in quanto vertente su errore di diritto e non di fatto.

Esauriti i rimedi di impugnazione predisposti dall'ordinamento giuridico, ai sensi della legge n. 117/1988, proponeva ricorso facendo valere la responsabilità dello Stato per colpa grave imputabile ai magistrati giudicanti, deducendo la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile: il ricorso veniva dichiarato inammissibile ex art. 5 della legge n. 117/1988 con decreto del Tribunale di Perugia in data 7.12.2016, confermato, in sede di reclamo, dalla Corte d'appello di Perugia, con decreto in data 7.6.2017, ritualmente impugnato per cassazione dallo ) con un unico complesso motivo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato in forma telematica presso l'Avvocatura Generale dello Stato il 28.6.2017, ha depositato "memoria difensiva" presso la Cancelleria

della Corte d'appello di Perugia in data 20.7.2017, e quindi con atto in data 4.9.2017 ha richiesto di essere avvisata per la partecipazione alla pubblica udienza, deducendo che la obbligazione risarcitoria in quanto originariamente illiquida, correttamente era stata intesa dalla Corte Suprema come obbligazione di valuta ed assoggettata al principio nominalistico e comunque si verteva in tema di attività strettamente ermeneutica coperta dalla "clausola di salvaguardia" della legge n. 117/1988 nel testo applicabile "ratione temporis"

Alla udienza pubblica il Pubblico Ministero ha concluso per la inammissibilità del ricorso

#### **Considerato in diritto**

- che la "memoria di costituzione" depositata presso la Cancelleria della Corte d'appello di Perugia in data 20.7.2017 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata -come emerge dalla intestazione dell'atto- dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia e dall'Avvocatura Generale dello Stato -cui il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo PEC il 28.6.2017 e regolarmente ricevuto all'indirizzo ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it- deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva. La memoria, è stata depositata oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza dell'analogo termine di dieci giorni assegnati al ricorrente per il deposito del ricorso, previsto dall'art. 5, comma 4, della legge 117/1988, applicabile "ratione temporis", decorrendo dalla notifica del ricorso (eseguita in data 28.6.2017) il primo termine per la costituzione del ricorrente: il ricorso per cassazione è stato notificato in data 28.6.2017 ed il primo termine, previsto per la costituzione del ricorrente, veniva pertanto a scadere in data 8.7.2017, ed essendo pertanto già scaduto -al momento del deposito in Cancelleria, in data 20.7.2017, della memoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri- il secondo termine, stabilito per la costituzione della parte controricorrente, spirato il 18.7.2017

- che la Corte d'appello di Perugia con il decreto impugnato ha dichiarato la inammissibilità del ricorso in quanto rivolto a contestare una attività di

interpretazione normativa. A sostegno della decisione il Giudice di appello assume che:

a) nella ordinanza della Corte di cassazione del 2.5.2013 n. 10293 -dichiarativa della inammissibilità del ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c.- si evidenziava come la determinazione dell'intero danno patrimoniale, estesa anche agli accessori della rivalutazione e degli interessi, era questione da ritenersi devoluta alla cognizione della Corte di legittimità, che nella specie aveva pronunciato nel merito ex art. 384co2 c.p.c., essendo stata impugnata la sentenza di appello in punto di "*quantum debeatur*";

b) la determinazione della decorrenza degli interessi e la loro qualificazione giuridica atteneva ad "*attività di natura squisitamente interpretativa*" di norme di diritto, come tale sottratta al sindacato di responsabilità operando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 117/1988 applicabile *ratione temporis*, non essendo consentito ridiscutere la correttezza o meno della interpretazione adottata nel provvedimento posto a base della domanda respinta;

c) nulla sembrava impedire allo [redacted] di ottenere in separato giudizio una liquidazione della rivalutazione o di entrambi gli accessori "*se la precedente statuizione si ritiene possa comportare una diversa valutazione rispetto alla pronuncia precedente che aveva stabilito la liquidazione degli interessi a far data dalla domanda*";

d) in ogni caso non sarebbe dato ravvisare la "colpa grave" in una valutazione contrastante con pronunce di legittimità di diverso tenore, emesse nella stessa materia

- che il decreto è stato censurato con un unico motivo di ricorso (*violazione art. 2 commi 1 e 3 lett. a) della legge n. 117/1988 ed in relazione all'art. 2 comma 2 della stessa legge*) sul presupposto che nella specie l'errore del Giudice di legittimità non fosse ascrivibile ad attività di interpretazione di norme di diritto ma a grave violazione di legge per negligenza inescusabile, in quanto la Corte di legittimità modificando le statuizioni della sentenza di merito

in quella sede impugnata: a) aveva violato il giudicato interno formatosi sulle statuizioni del Giudice di merito -non impugnatate con i motivi di gravame- concernenti il riconoscimento della rivalutazione monetaria del capitale e degli interessi al tasso legale decorrenti dall'illecito; b1) non aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria sull'importo risarcitorio, riliquidato in base al valore venale accertato dal CTU nel giudizio di primo grado con stima risalente all'anno 1991, venendo in tal modo inescusabilmente, in assenza di qualsiasi indicazione motivazionale, a trattare il debito di valore come debito di valuta, in violazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 2058 c.c.; b2) aveva liquidato il credito accessorio per interessi al tasso legale con decorrenza "a far data dalla domanda", non considerando che in materia di illecito extracontrattuale si applicava la "mora ex re" e che gli "interessi da ritardo" dovevano applicarsi dalla data dell'illecito, così violando gli artt. 1219, comma 2, n. 1) c.c. e 1223 c.c.; la grave negligenza inescusabile -intesa come violazione macroscopica e grossolana della norma di diritto- era rinvenibile nella circostanza che le norme disapplicate erano "di frequente uso e perché le determinazioni contestate sono in contrasto con le giuste statuizione che al riguardo erano state già assunte dalle precedenti sentenza di merito", avendo altresì omesso la Corte di legittimità "di motivare tale eclatante scostamento ....per cui sussiste la totale mancanza di attenzione nell'uso degli strumenti normativi ed una trascuratezza marcata ed ingiustificabile" essendo stati "violati - come nella fattispecie - elementari principi di diritto che il magistrato non può giustificatamente ignorare...."

- che non riveste carattere di autonoma "ratio decidendi" la considerazione formulata in termini meramente ipotetici ed astratti dal Giudice di appello secondo cui interessi e rivalutazione potrebbero essere richiesti in un separato giudizio "se la precedente statuizione si ritiene possa comportare una diversa valutazione rispetto alla pronuncia precedente, che aveva stabilito la liquidazione degli interessi dalla data della domanda". La "ratio decidendi", ossia l'argomento logico sul quale trova fondamento la regola di giudizio che si impone alle parti del rapporto controverso, e che onera la parte soccombente

alla impugnazione se intende impedire la formazione del giudicato, deve infatti necessariamente esprimere l'attuale affermazione del diritto nel caso concreto, e non può dunque rinvenirsi in una sequenza sintattica improntata al periodo ipotetico -nella specie- del terzo tipo, essendo del tutto irreali le ipotesi che la ordinanza di inammissibilità della impugnazione per revocazione, pronunciata ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., possa interpretare "in senso rescissorio" la sentenza impugnata: in ogni caso essendo stata implicitamente investita anche tale statuizione "ipotetica", dal motivo di ricorso per cassazione nel quale si evidenzia tanto l'esaurimento di tutti i rimedi esperibili, quanto la conseguente impossibilità di immutare il giudicato formatosi sulla pronuncia di merito della Corte di legittimità che liquida il danno, la eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal Pubblico Ministero deve ritenersi infondata

- che il procedimento sull'ammissibilità dell'azione risarcitoria in dipendenza di responsabilità civile del magistrato, di cui all'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, si mantiene sul piano meramente deliberativo solo quanto al riscontro degli elementi adottati a fonte di detta responsabilità, mentre ha carattere pieno e definitivo in ordine ai presupposti ed ai termini dell'azione, sicché l'attività cognitoria del giudice in sede di esame di ammissibilità comprende anche la verifica del carattere di natura cognitiva interpretativo della lamentata violazione di legge da parte del magistrato del quale si richiede l'affermazione di responsabilità (Corte cass. Sez. 1, *Sentenza n. 14860 del 23/11/2001*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 25133 del 27/11/2006*)

- che, secondo la prospettazione del ricorrente, la negligenza inescusabile della che caratterizza la violazione di legge deve rinvenirsi nel fatto che la Corte di legittimità si era discostata -senza alcuna plausibile giustificazione- dalla applicazione di norme di diritto assolutamente chiare nella portata dispositiva e dai consolidati principi di diritto dettati da una univoca e fermissima giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di applicazione degli interessi e della rivalutazione nella liquidazione del danno patrimoniale derivante da illecito extracontrattuale, atteso che le norme che regolano il risarcimento per equivalente del danno patrimoniale da ritardo derivante da illecito aquiliano

(artt. 2043, 2056, commi 1 e 2, 1219, comma 2, n.1), 1223, 1226 e 1227 c.c.) avevano da tempo ricevuto dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare per quanto riguarda la funzione, cui assolve la obbligazione risarcitoria, della tendenziale completa reintegrazione del patrimonio del danneggiato dalla perdita subita a causa dell'illecito, una sistemazione concettuale ed interpretativa che, ad esclusione delle incertezze manifestate sul cumulo tra rivalutazione monetaria del credito capitale e danno da ritardo, che hanno trovato composizione nell'arresto della Corte cass. Sez. U, *Sentenza n. 1712 del 17/02/1995*, è praticamente rimasta immutata dagli anni cinquanta fino ad oggi (cfr. Corte cass. Sez. 3, *Sentenza n. 2111 del 07/07/1955* Sez. 3, *Sentenza n. 1787 del 24/07/1961*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 3133 del 17/11/1962*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 2408 del 13/11/1970*; id. Sez. U, *Sentenza n. 1712 del 17/02/1995*; id. Sez. 2, *Sentenza n. 878 del 03/02/1999*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 15823 del 28/07/2005*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 23225 del 16/11/2005*; id. Sez. U, *Sentenza n. 8520 del 05/04/2007*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 10839 del 11/05/2007*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 22347 del 24/10/2007*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 5054 del 03/03/2009*; id. Sez. 2, *Sentenza n. 3931 del 18/02/2010*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 5671 del 09/03/2010*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 17155 del 09/10/2012*; id. Sez. 1, *Sentenza n. 6222 del 13/03/2013*; id. Sez. 1, *Sentenza n. 15604 del 09/07/2014*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 3173 del 18/02/2016*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 6545 del 05/04/2016*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 12288 del 15/06/2016*), per cui, indipendentemente dalla modalità o tecnica liquidatoria scelta dal Giudice (indici Istat, saggio di interesse, altri parametri), se la liquidazione viene effettuata per equivalente, ossia con riferimento al valore del bene perduto o delle opere necessarie al suo ripristino all'epoca del fatto stesso, deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta sino alla decisione definitiva (*danno emergente*), nonché della mancata disponibilità della somma "de qua" durante il tempo trascorso dall'evento lesivo e la liquidazione giudiziale (*lucro cessante*), non potendo riverberare a danno dell'attore vittorioso la durata del processo, dovendo in

ogni caso adottarsi meccanismi liquidatori di tali danni idonei ad evitare un'ingiustificata sovrapposizione e duplicazione di poste risarcitorie

- che la responsabilità di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), della legge n. 117/1988 "ricorre solo allorché la violazione di legge sia ascrivibile a negligenza inescusabile (Cass. civ. Sez. 1, 26 luglio 1994 n. 6950; Cass. civ. Sez. 3, 14 febbraio 2012 n. 2107); cioè quando vengano disattese soluzioni normative chiare, certe e indiscutibili, o siano violati principi elementari di diritto, che il magistrato non può giustificatamente ignorare (casi di colpa grave); oppure quando ricorrano particolari circostanze - che debbono essere specificamente dedotte in giudizio e dimostrate - tali da evidenziare che, nel singolo caso controverso, l'adozione di una certa soluzione non possa che ascriversi al dolo del giudicante" (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2637 del 05/02/2013, in motivazione): la "inescusabilità" costituisce un "quid pluris" rispetto alla condotta negligente che ha determinato la grave violazione della legge, ed è stata rapportata dalla giurisprudenza di questa Corte a parametri sintomatici quali la "violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma stessa ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero" (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 18/03/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 6791 del 07/04/2016)

- che la questione in diritto -per la quale il Collegio ritiene opportuno richiede l'intervento risolutore delle Sezioni Unite- è se, in presenza di norme di diritto che non presentano equivoci od incertezze alcuni, in considerazione dei principi di diritto costantemente ribaditi da oltre sessanta anni dalla Corte di legittimità e della consolidata ed univoca interpretazione delle norme indicate in materia di liquidazione del debito risarcitorio derivante da illecito aquiliano, il diverso trattamento riservato dalla sentenza di legittimità ad un debito risarcitorio, di natura patrimoniale, derivante da illecito aquiliano (omessa attualizzazione ed applicazione degli interessi legali dalla data della domanda), possa ex se



ritenersi attratto nell'ambito della "attività interpretativa delle norme" -intesa come ricerca ed attribuzione di significato prescrittivo all'enunciato ricavabile dai lemmi e dai sintagmi delle disposizioni lette singolarmente, in relazione al nesso logico interno alla struttura dell'atto fonte ed alla relazione sistematica con le altre norme dell'ordinamento giuridico- e dunque essere considerata "in senso oggettivo" come attività comunque valutativa la quale -se pure errata od implausibile- ricade nell'ambito della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 117/1988, o invece se il raggiunto livello di consolidamento del significato delle norme applicate in tema di liquidazione del danno patrimoniale derivante da illecito aquiliano (nella materia del danno patrimoniale da occupazione espropriativa: cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 1464 del 26/02/1983; id. Sez. U, Sentenza n. 12546 del 25/11/1992; id. Sez. U, Sentenza n. 494 del 20/01/1998; id. Sez. 1, Sentenza n. 4070 del 20/03/2003; id. Sez. 1, Sentenza n. 19511 del 06/10/2005; id. Sez. 1, Sentenza n. 22923 del 09/10/2013; id. Sez. 2, Sentenza n. 11041 del 28/05/2015; id. Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015. Quanto alla liquidazione del lucro cessante con la tecnica degli interessi: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1814 del 18/02/2000; id. Sez. 1, Sentenza n. 9410 del 21/04/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 9472 del 21/04/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 13585 del 12/06/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 15604 del 09/07/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015. Unica contraria l'isolata pronuncia Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 4766 del 03/04/2002 volta ad assimilare nella categoria delle obbligazioni di valuta la indennità di esproprio ed il risarcimento del danno in base al criterio di liquidazione, dall'art. 5 bis, comma settimo bis, legge 8.8.1992 n. 359), implichi la necessità, affinché possa operare la clausola di salvaguardia, che il totale distacco del Giudice dalle opzioni interpretative di un indirizzo giurisprudenziale che può definirsi univoco e "cristallizzato", debba essere connotato, quanto meno, da un evidenziato dubbio applicativo alla fattispecie concreta della norma intesa nel significato ad essa attribuito, ovvero da una rimeditata -non rileva se fondata o meno- soluzione interpretativa, tale per cui la statuizione

adottata risulti il portato di una attività valutativa e non di una mera "distrazione" od ignoranza dei principi giurisprudenziali consolidati

- che più esattamente si ritiene di particolare importanza la questione se il discrimine tra attività di interpretazione (coperta dalla clausola di salvaguardia) e inescusabilità della grave violazione di legge (fonte di responsabilità civile dello Stato) venga in rilievo soltanto nel caso in cui l'attività del Giudice si rifletta direttamente sull'enunciato della disposizione normativa, traendone un significato (secondo il differente livello di chiarezza e precisione che questa esibisca), ovvero anche nel caso in cui si rifletta solo indirettamente su tale enunciato in quanto il significato risulti "già" enucleato costituendo il portato di una elaborazione giurisprudenziale, volta alla interpretazione della norma di diritto, che assuma consistenza tale da rendere stabile una determinata applicazione della norma di diritto, atteso che se il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto (essendo stato escluso in conseguenza che *"essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la "lex temporis acti", ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice"* : Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 15144 del 11/07/2011), non può tuttavia essere messo in dubbio, come è stato posto in rilievo dalle Sezioni Unite di questa Corte, che *"la salvaguardia dell'unità e della "stabilità" dell'interpretazione giurisprudenziale (massimamente di quella del giudice di legittimità e, in essa, di quella delle sezioni unite) è ormai da considerare - specie dopo l'intervento del D.Lgs. n. 40 del 2006 e della L. n. 69 del 2009, in particolare con riguardo alla modifica dell'art. 374 c.p.c. ed all'introduzione dell'art. 360 bis - alla stregua di un criterio legale di interpretazione delle norme giuridiche"*, ed il presupposto sotteso alla funzione nomofilattica affidata alla Corte di legittimità dall'art. 65 dell'Ordinamento giudiziario, è che *"tra le possibili opzioni ermeneutiche, l'interpretazione della legge fornita dalla Corte di cassazione (e massimamente dalle sezioni unite di essa) va tendenzialmente intesa come*

una sorta di "oggettivazione convenzionale di significato"..." con la conseguenza che "da tale interpretazione non possa perciò prescindere tutte le volte che venga in discussione il contenuto di una norma nel suo significato "oggettivo"..." (Corte cass. Sez. U, *Ordinanza n. 23675 del 06/11/2014*) e dunque il Giudice chiamato a decidere nel merito, non si trova di fronte ad "una" delle molteplici interpretazioni possibili ed alternative della norma di diritto dalla quale può derogare rimanendo nell'alveo, ma di fronte ad un significato normativo "privilegiato", in relazione al quale deve ravvisare valide ragioni per discostarsene, in difetto di qualsiasi motivazione, esplicita od implicitamente desumibile dalla fattispecie esaminata, dovendo ritenersi "inspiegabile" in quanto non comprensibile in base contesto, una applicazione della norma in senso difforme dall'orientamento giurisprudenziale consolidato

- che un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite sembra tanto più opportuno tenuto conto che il precedente di questa Corte Sez. 3, *Sentenza n. 13000 del 31/05/2006* secondo cui "nell'ordinamento giuridico che caratterizza lo Stato italiano e in cui non vige il principio dello "stare decisis", anche per le stesse decisioni a S.U. di questa C.S., l'interpretazione giurisprudenziale della singola norma ai sensi dell'art. 12 preleggi, contenuta in particolare nella sentenza, non ha valore giuridico oltre il caso di specie, nel senso cioè che il giudice non è obbligato a decidere conformemente all'interpretazione già effettuata precedentemente dallo stesso o da altro giudice in relazione ad un'altra controversia" aggiungendo, ma senza poi dare applicazione esplicita della affermazione (non venendo in questione nel caso specifico), che "Ovviamente queste considerazioni sul valore centrale del principio di legalità vanno armonizzate con l'evidente esigenza di garantire il più possibile l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto in particolare dalla Corte di Cassazione", e che la problematica evidenziata si riflette nella esigenza di una generale sistemazione della materia inerente i limiti di sindacabilità della attività del magistrato riconducibile all'esercizio delle funzioni, coinvolgendo oltre che la nuova disciplina legislativa della responsabilità civile introdotta dalla legge 27 febbraio 2015 n. 18 laddove,

richiamandosi ai principi dell'ordinamento comunitari, predeterminata la ipotesi di colpa grave in termini di "manifesta violazione di legge" (che legittima l'azione di rivalsa dello Stato se determinata da "negligenza inescusabile"), anche la disciplina legislativa degli illeciti disciplinari commessi "nell'esercizio della funzioni" (Dlgs 23 febbraio 2006 n. 109, art. 2, comma 1, lett. g) "grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile"), dovendo essere operato anche in tale settore il discrimine con l'attività - insindacabile - di "interpretazione delle norme di diritto" ( art. 2, comma 2, Dlgs n. 109/2006), atteso che se, in sede disciplinare, rimane escluso che "la mera inesattezza tecnico-giuridica possa di per sé configurare l'illecito", non potendo sconfinare l'esame del comportamento idoneo a compromettere la credibilità del magistrato ed il prestigio dell'Ordine giudiziario nella critica della interpretazione della legge, tuttavia alla valutazione di tale condotta non pare estranea la verifica della "incontrovertibile difformità della seguita interpretazione della norma dalle interpretazioni della stessa già prospettate o ragionevolmente possibili"

\* - che pertanto il Collegio ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, concernente la individuazione del discrimine nella grave violazione di legge contemplata dalle fattispecie illecite individuate dall'art. 2, comma 3, lett. a) della legge n. 117/1988 (nel testo previgente alla modifica della legge n. 18/2015) e dall'art. 2, comma 1, lett. g) del Dlgs 23 febbraio 2006 n. 109, tra attività interpretativa insindacabile ed attività sussumibile nella fattispecie illecita, con specifico riferimento alla ipotesi della violazione di norma di diritto in relazione al significato ad essa attribuito da orientamenti giurisprudenziali da ritenere consolidati.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, riconvocata in data 22 marzo 2018

Il Presidente est.

RG n. 19409/2017

Presidenza Consiglio Ministri

14

Il Funzionario Giudiziario  
Francesco SPANIA

Cops. es.

Stefano Olivieri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 28 MAR 2018